



Provincia di Roma

Dipartimento 04 Servizio 00UD

Promozione della qualita' ambientale e sviluppo sostenibile - Gestione Rifiuti

e-mail: c.vesselli@provincia.roma.it

**Proposta n. 4706
del 07/08/2014**

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile dell'Istruttoria

Ing. Ernesto Boffa

Responsabile del Procedimento

Ing. Ernesto Boffa

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 00UD Dipartimento 04
quale centro di responsabilita'
in data 08/08/2014

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 4706 del 08/08/2014

Oggetto: Diniego dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s. m. i. e art. 15 e 16 della L. R. 27/98 richiesta dall'AMA S. p. A. con istanza del 20/09/2012 prot. n. 142138/12/PTA2. 6 per l'impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi sito in Via dell'Olmazzeto snc, localita' Maccarese, nel Comune di Fiumicino.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Ing. Claudio VESSELLI

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Ing. Ernesto Boffa e dal responsabile del procedimento Ing. Ernesto Boffa;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

di fonte comunitaria:

- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19-11-2008 “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;
- Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

di fonte nazionale:

- Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs n. 22 del 5 febbraio 1997” e s.m.i.;
- Decreto Ministeriale Ambiente del 31/01/2005 “Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”;
- Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 concernente “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- Decreto Ministeriale Ambiente del 29/01/2007 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
- Decreto Ministeriale Lavori Pubblici del 14/01/2008;
- Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Decreto Ministeriale 17 Dicembre 2009 “Sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti”;

di fonte regionale:

- Legge Regionale n. 27 del 9 Luglio 1998 concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti;
- DCRL n. 112 del 10/07/2002 “Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio” e s.m.i.;
- D.G.R. 222 del 25/02/2005 “Monitoraggio delle acque sotterranee – Rilevazione dei fattori meteo-climatici e ideologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi”;
- DCRL n. 42 del 27/09/2007 e s.m.i. “Approvazione del Piano di tutela delle acque regionali ai sensi del D.Lgs. 152/99”;
- D.G.R. 239 del 18 aprile 2008 “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs 152/06 e della L.R. 27/98”;
- D.G.R. 755 del 24 ottobre 2008 "Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e del D.Lgs n. 59/2005". Revoca deliberazione Giunta regionale n. 4100/99 e s.m.i.;
- D.G.R. 239 del 17 aprile 2009 "Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008,

concernente l'approvazione dei criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e del D.Lgs. n. 59/2005";

- D.G.R. 34 del 26 gennaio 2012 "Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio";

VISTA

l'istanza presentata in data 20/09/2012 con nota prot. n. 142138/12/PTA2.6 per il rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 15 e 16 della L.R. 27/98 per *"ricollocazione su una nuova area del potenziamento dell'impianto per la produzione di compost e valorizzazione energetica della frazione organica da raccolta differenziata"* completa della documentazione progettuale,

CONSIDERATO CHE

in data 31/10/2012 con nota prot. 167259/12/PTA2.6 è stata indetta la Conferenza di Servizi e contestualmente convocata per il 27/11/2014 la prima seduta della conferenza di servizi;

in data 23/11/2012 con nota prot. 180574/12/PTA2.6 è pervenuta la nota del Comune di Fiumicino quale richiesta di rinvio della seduta della CdS;

in data 26/11/2012 con nota prot. 181282/12/PTA2.6 è stata trasmessa comunicazione di rinvio al 18/12/2014 della 1^ seduta della conferenza di servizi;

in data 26/11/2012 è pervenuto con prot. n. 181558/12/PTA il parere dell'Arpa Lazio, successivamente integrato con note pervenute con prot. n. 196464/12/PTA2.6 del 19/12/2012 e prot. n. 28596/13/PTA2.6 del 25/02/2013;

in data 17/12/2012 è pervenuto con n. prot. 195116/12/PTA il parere del Ministero per i Beni Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio;

in data 18/12/2012 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi indetta relativa al procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/05 relativamente alla gestione dei rifiuti e dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 387/03 per la produzione di energia elettrica da biogas; i lavori della conferenza sono stati sospesi in attesa del rilascio del parere VIA da parte della Regione Lazio. In conferenza è stato acquisito il parere del Comune di Fiumicino rilasciato con nota prot. n. 87569 del 17/12/2012;

in data 18/12/2012 è pervenuta con prot. n. 195878/12/PTA2.6 la nota trasmessa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

in data 09/01/2013 è pervenuto con prot. n. 3361/13/PTA/4.8 il parere della Regione Lazio - Dipartimento Istituzionale e Territorio - Direzione Regionale Protezione Civile - Area Energia;

in data 18/01/2013 è pervenuto con prot. n. 0008866/13/PTA2.6, il parere della Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Urbanistica e Copianificazione Comunale (Roma Capitale e Provincia) - Area Pianificazione Paesistica e Territoriale;

in data 04/02/2013 è pervenuto con prot. n. 16704/13/PTA2.6 il parere del Comune di Fiumicino, e successiva integrazione pervenuta con prot. n. 32502/13/PTA2.6 del 05/03/2013 ;

in data 26/08/2013 è pervenuto con prot. 111769/13/PTA2.6 l'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale n. 30 del 30/07/2013;

in data 27/03/2014 è pervenuta con prot. 44749/13/PTA4.0 la nota della Regione Lazio- Area VIA - con la quale si sospendevano i tempi del procedimento VIA in attesa delle integrazioni richieste;

PRESO ATTO CHE

nella Conferenza di Servizi del 18 dicembre 2012 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio con il parere di cui sopra, protocollo n.195116/12/PTA2.6 del 17/12/2012 (prot. MBAC-DR-LAZ005-UFFTUT0022527 del 26/11/2012), ha espresso parere negativo alla realizzazione del progetto rilevando la non conformità con le norme vigenti in materia di tutela paesaggistica e una incompatibilità con le qualità paesistiche dell'intorno esistente. Contestualmente il Comune di Fiumicino con nota prot. n. 87569 del 17/12/2012 ha espresso parere negativo al progetto rilevando tra l'altro che l'area di interesse ricade nel vigente PRG in area a destinazione urbanistica agricola E3 per la quale non sono consentite varianti urbanistiche e che per l'esistente regime vincolistico dell'area si presenta una incompatibilità ambientale ed urbanistica;

con il parere acquisito con prot. n. 0008866/13/PTA2.6 del 18/01/2013, la Regione Lazio Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Urbanistica e Copianificazione Comunale (Roma Capitale e Provincia) - Area Pianificazione Paesistica e Territoriale, ha espresso parere negativo in merito alla compatibilità paesaggistica del progetto presentato;

con il parere acquisito con prot. n. 16704/13/PTA2.6 del 04/02/2013 e successiva integrazione acquisita con prot. n. 32502/13/PTA2.6 del 05/03/2013, il Comune di Fiumicino-Area Pianificazione del Territorio ed Edilizia- ha confermato il parere negativo dell'Ente evidenziando in aggiunta a quanto già precedentemente rilevato, la non conformità dell'impianto rispetto a quanto stabilito dal Regolamento di Igiene del Comune di Fiumicino;

con la nota n. prot. 111769/13 del 26/08/2013 il Comune ha trasmesso l'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale n. 30 del 30/07/2013 con il quale viene ribadito il parere nettamente contrario dell'Ente rispetto al progetto dell'impianto.

in data 27/02/2014 con nota prot. n. 26310/14/PTA2.6/1 è stato comunicato al Rappresentante Legale dell'AMA S.p.A, la chiusura negativa della Conferenza di Servizi e contestuale avvio del provvedimento di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., del rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 208 e 269 del D.Lgs. 152/06 e degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98, per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi sito in Via dell'Olmazzeto snc., località Maccarese, nel Comune di Fiumicino;

in data 07/03/2014 con protocollo n. 31063/14/PTA2.6 (n. prot. ditta 012322/U del 06/03/2014) è pervenuta una nota della ditta in risposta alla comunicazione di avvio del provvedimento di diniego di cui sopra, con la quale la ditta chiede un "*elenco dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda presentata da AMA in associazione a schema riepilogativo dei pareri tutti, negativi o positivi espressi dai vari Enti convocati in Conferenza di Servizi*" e contestuale richiesta di proroga di 90 gg. per la presentazione delle proprie osservazioni all'avvio del provvedimento;

in data 17/04/2014 con nota prot. n. 53207/14/PTA2.6/1 è stata trasmessa alla ditta una nota di

risposta alla richiesta di cui sopra, elencando i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, rilevati durante i lavori della Conferenza e sono stati concessi alla ditta 30 giorni per la presentazione delle osservazioni all'avvio del provvedimento di diniego;

in data 19/05/2014 sono pervenute al prot. n. 64461/14/PTA1.5 le osservazioni e controdeduzioni della ditta all'avvio del provvedimento di diniego;

RITENUTO CHE

le osservazioni e controdeduzioni presentate al prot. con n. 64461/14/PTA1.5 non vengono accolte e in particolare di seguito si riporta un estratto delle controdeduzioni dove si motiva il non accoglimento delle stesse.

1. *“Preliminarmente, giova osservare che il progetto di cui all'istanza in argomento, non è un nuovo progetto di impianto ma deve essere considerato una modifica sostanziale di minor impatto ambientale del progetto già autorizzato con Decreto Commissariale n.36 del 10 Giugno 2005 relativo al “Potenziamento dell'impianto per la produzione di compost di qualità verde mercatale e valorizzazione energetica di frazioni umide da raccolta differenziata...”.*

Tale premessa non può essere accettata in quanto la delocalizzazione di un impianto ha tutti gli effetti e conseguenze di un nuovo impianto, anche se trattasi di delocalizzazione in area limitrofa. Ciò trova conferma all'art. 269 comma 2 del D.lgs.152/06 dove è indicato che *“il gestore che intende installare un impianto nuovo o trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro, presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione accompagnata dalla documentazione progettuale”* da cui ne consegue che, un trasferimento di impianto è considerato alla stregua di un nuovo impianto. La pronuncia di compatibilità ambientale rilasciata dalla Regione Lazio con prot. 000416/2A/04 del 4/01/2005 e citata nelle controdeduzioni della ditta, è stata espressa sul potenziamento di un impianto esistente ed autorizzato e non sulla delocalizzazione in nuova area seppur confinante alla precedente, con conseguente possibile contesto ambientale diverso.

1. *“..quanto al primo di tali due pareri, innanzitutto il parere favorevole già a suo tempo espresso dalla Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale con nota n. 2180 del 04.03.1999 relativamente alla realizzazione dell'iniziale impianto AMA di produzione di compost, da tempo già in esercizio in Via dell'Olmazetto...”.*

Il parere citato è stato espresso per un impianto da realizzarsi su un'area difforme da quella presentata nell'istanza oggetto del presente provvedimento di diniego e pertanto non può essere ritenuto attuale. Lo stesso MIBAC –Direzione Regionale a seguito dell'endoprocedimento svolto rilascia il proprio parere con nota prot. MBAC-DR-LAZ005-UFFTUT del 26/11/2012 acquisita con prot. 195116/12/PTA2.6 del 17/2/2012 rilevando tra l'altro che *“L'area in cui si intendono realizzare le opere relative ad un impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi e un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabile ricade in un settore del territorio ad elevatissimo rischio archeologico segnalato dalla cartografia archeologica e in parte confermato dal rinvenimento di importanti complessi antichi emersi nel corso di scavi di tutela eseguiti da questa Soprintendenza tra il 2008 ed il 2009”.*

Nello stesso parere MIBAC la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici rileva l'incompatibilità dell'impianto con il contesto paesaggistico.

1. *“Per quanto concerne i pareri contrari e non favorevoli espressi dal Comune di Fiumicino...”*

Si rileva che nella seduta della conferenza di servizi del 18/12/2012 il Comune sulla base della documentazione agli atti della Conferenza con il parere prot. 87569 del 17/12/2012 si pronunciò negativamente sulla compatibilità ambientale e sulla conformità urbanistica. Successivamente con nota prot. n. 6470 del 23/01/2013 acquisita con prot. 16704/13/PTA2.6 e successiva integrazione acquisita con prot. n. 32502/13/PTA2.6 del 05/03/2013, si evidenzia la non conformità dell'impianto anche rispetto a quanto stabilito dal Regolamento di Igiene del Comune di Fiumicino così come modificato all'art. 94 con Delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 30/01/2013. Con Delibera del Consiglio Comunale n.30 del 30/07/2013 il Consiglio Comunale ribadisce il parere nettamente contrario alla realizzazione dell'impianto di digestione anaerobica presentato dall'AMA Spa.

1. *“Per quanto concerne il parere negativo n. 478644/2012 del 14/01/2013 espresso dalla regione Lazio, Dipartimento Istituzionale e Territorio –Direzione Territorio e Urbanistica....”*

Si rileva che con nota prot. n.478644/2012 del 14/01/2013 acquisito con prot. 0006666/13 del 18/01/2013 la Regione Lazio-Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia- visto che l'area interessata alla realizzazione dell'impianto di trattamento di rifiuti e produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al D.lgs. 42/2004 e ricade in area agricola vincolata (art. 35 protezione dei corsi delle acque pubbliche ed art. 37 protezione dei parchi e delle riserve naturali) del PTPR per il quale l'intervento proposto non è ammissibile, ha espresso parere negativo in merito alla compatibilità paesaggistica.

all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, valutate le specifiche risultanze della Conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, si intende concluso negativamente il procedimento per l'istanza presentata al Servizio 1 “Gestione Rifiuti” con prot. n. 23456/12/PTA2.6 del 16/02/2012;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

DETERMINA

il diniego dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 15 e 16 della L.R. 27/98 richiesta dall'AMA S.p.A., C.F. e P.IVA 05445891004, sede legale Via Calderon de la Barca 87 – 00142 Roma, con istanza del 20/09/2012 prot. n. 142138/12/PTA2.6, per “ricollocazione su una nuova area del potenziamento dell'impianto per la produzione di compost e valorizzazione energetica della frazione organica da raccolta differenziata” completa della documentazione progettuale”.

Il presente provvedimento sarà consegnato alla ditta e comunicato alla Regione Lazio, al MIBAC, all'ARPA Lazio, al Comune di Fiumicino, all'ASL RM D, all'ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A., al

COMANDO PROV.LE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ROMA, all'AGENZIA DELLE DOGANE - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA, per i relativi adempimenti di competenza.

Nei confronti del presente provvedimento potrà essere proposto ricorso straordinario innanzi al TAR del Lazio entro 60 giorno dall'avvenuta notifica oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Ing. Claudio VESSELLI